

Abruzzo

L.R. 21/04/2023, n. 20

Disciplina del sistema culturale regionale.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 aprile 2023, n. 17.

Art. 58

(Attività artistiche in strada, circo e *spettacolo viaggiante*.)

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) l'attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno **spettacolo** di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) l'attività di **spettacolo viaggiante**, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto od al chiuso, od in parchi di divertimento.

2. Le attività di espressione artistica in strada di cui al comma 1, lettera a), vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), si devono svolgere:

a) senza alcuna forma di pubblicità;

b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) osservando, durante lo svolgimento delle singole espressioni artistiche, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I Comuni devono tenere conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1, e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo **spettacolo viaggiante**, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza.

5. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della *legge 22 novembre 2017, n. 175* (Disposizioni in materia di **spettacolo** e deleghe al Governo per il riordino della materia).